

N. 00026/2010 REG.SEN.
N. 00088/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 88 del 2009, proposto da:
Studio Ing. Corrado Trasino & Associati, in persona del legale
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Emanuele
Gallo e Roberto Jorioz, presso il cui studio, in Aosta, avenue Du
Conseil Des Commis, 8, ha eletto domicilio;

contro

Comune di Challand-Saint-Victor, in persona del Sindaco in carica,
rappresentato e difeso dagli avvocati Hebert D'Herin e Fabio Fantini,
con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale
Amministrativo, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;

nei confronti di

R. T. P. Ing. Franco Blanc, Ing. Corrado Cometto di Studio Cometto
& C., Ing. Renato Dannaz, Ing. Massimo Blanc, Franco Blanc,
Corrado Cometto di Studio Cometto & C., Renato Dannaz, Massimo

Blanc, tutti non costituitisi in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione lavori, relativamente alla realizzazione di un marciapiede da Villa a Sizan, adottato dal Comune di Challand – Saint Victor in data 24 settembre 2009, n. 205, comunicato il 15 ottobre 2009 con lettera inviata a mezzo fax;
- di tutti gli atti comunque connessi del procedimento, ivi compreso il provvedimento di aggiudicazione provvisoria e la comunicazione del Comune di Challand – Saint Victor in data 27 luglio 2009, prot. n. 3896/1/2;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Challand-Saint-Victor;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2010 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. – Oggetto della controversia all'esame è la “procedura per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva,

coordinamento della sicurezza e direzione lavori relativamente alla realizzazione di un marciapiede da Villa Sizan”, indetta dal Comune di Challand–Saint Victor, con avviso di gara a procedura aperta, e fissazione del termine per la presentazione delle offerte alla data del 9 marzo 2009.

1.a – Il ricorrente - Studio Ing. Corrado Trasino & Associati, che ha partecipato alla gara collocandosi al secondo posto della graduatoria – impugna il provvedimento in data 24 settembre 2009, n. 205, con cui il Segretario comunale ha aggiudicato l’incarico professionale al Raggruppamento Ing. Franco Blanc, ing. Corrado Cometto di Studio Cometto & associati, ing. Renato Dannaz, ing. Massimo Blanc, risultato primo classificato.

Con il ricorso si espone in fatto quanto segue:

- conosciuta l’aggiudicazione provvisoria e la minima differenza tra il punteggio attribuito alla propria offerta (76,239) e quello attribuito all’offerta risultata prima in graduatoria (76,650), lo Studio ricorrente ha rappresentato all’Amministrazione comunale, attraverso una nota del legale in data 23 giugno 2009, le ragioni che avrebbero dovuto portare all’esclusione dell’offerta del Raggruppamento aggiudicatario, nonché, attraverso una propria nota in data 24 giugno 2009, le ragioni in base alle quali tale offerta non avrebbe dovuto essere ritenuta corretta dal punto di vista tecnico, in relazione a quanto previsto nel capitolato:

- in data 27 luglio 2009 l’Amministrazione comunale – rispondendo solo alla nota del legale dello Studio ricorrente - confermava la

legittimità e la correttezza del proprio operato.

- in data 15 ottobre 2009 l'Amministrazione comunicava allo Studio ricorrente, a mezzo fax, che con determina in data 24 settembre 2009, n. 205, la gara era stata definitivamente aggiudicata a favore del raggruppamento di imprese risultato primo nella graduatoria.

1.b – Insieme alla determinazione di aggiudicazione definitiva, lo Studio ricorrente, per quanto occorre, impugna quella di aggiudicazione provvisoria, nonché la comunicazione in data 27 luglio 2009.

1.c – Il Comune di Challand-Saint Victor si è costituito in giudizio sostenendo l'infondatezza delle censure dedotte e chiedendo il rigetto del ricorso.

Non si è invece costituito il raggruppamento controinteressato.

Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2009 l'istanza di sospensione cautelare è stata rinviata al merito.

1.d – Il merito della causa – dapprima discusso all'udienza del 13 gennaio 2010 – è stato definitivamente trattato all'udienza del 10 febbraio 2010, per consentire il deposito di ulteriore documentazione.

Rinunciata l'istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. – Il ricorso non merita accoglimento.

Sono infatti infondate le censure in cui si articola l'impugnativa.

3. – Con il primo motivo – che riprende le contestazioni formulate nella prima delle due note inviate dallo Studio ricorrente all'Amministrazione – si lamenta violazione di legge (con riferimento all'art. 11 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e all'art. 12 del bando di

gara), nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e manifesta, violazione della ‘par condicio’ e del principio di concorrenza.

Lo Studio ricorrente sostiene in particolare che il Raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara, per il mancato inserimento, nella propria offerta, della <<*esplicita dichiarazione che la stessa sarà considerata valida ed impegnativa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per l’apertura delle buste*>>, come espressamente richiesto al punto 12.c) del bando di gara.

La dichiarazione relativa alla validità temporale della propria offerta – si sottolinea - è espressamente prevista dal codice dei contratti pubblici, con disposizione puntualmente ripresa dall’art. 12.c) del bando di gara: di conseguenza, poiché il mancato inserimento di tale dichiarazione è circostanza incontestata, l’offerta del Raggruppamento doveva essere esclusa, non solo per l’intrinseco rilievo di quella dichiarazione, ma anche per violazione della *lex specialis*.

Si tratta di prescrizione – si aggiunge ancora - posta nell’interesse dell’Amministrazione perché impegna il concorrente a mantenere l’offerta per tutto il tempo occorrente per la celebrazione della gara.

Né può valere il richiamo, si conclude sul punto, all’articolo 11, commi 6, 7 e 9, del codice dei contratti pubblici - disposizione cui la Commissione aggiudicatrice ha fatto specifico riferimento – proprio perché il bando, con norma inequivoca, ha autonomamente fissato il periodo di validità dell’offerta, prescrivendo una ‘esplicita’

dichiarazione di validità della propria offerta per almeno 180 giorni.

4. – La censura non può essere condivisa.

4.a - Va subito rilevato che la Commissione di gara – nel verbale di aggiudicazione provvisoria (n. 5 del 24 aprile 2009) – dà atto che l'offerta presentata dal raggruppamento controinteressato, come quella di altro concorrente, <<non contengono "l'esplicita dichiarazione che la stessa sarà considerata valida ed impegnativa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per l'apertura delle buste" come richiesto dal bando>>. Ritiene tuttavia che tali offerte siano ammissibili <<in quanto la suddetta dichiarazione non è espressamente richiesta dal medesimo bando "a pena di esclusione" del partecipante>>, aggiungendo che <<l'eventuale dichiarazione siffatta non conforta la serietà dell'offerta e del relativo impegno partecipativo dell'offerente; la sua esplicitazione non conferisce infatti maggiori requisiti valutativi nei confronti del partecipante alla gara, che possano, in difetto, determinarne l'esclusione, rispetto a quelli forniti dall'offerente che non vi abbia provveduto; viepiù, l'art. 11, commi 6, 7 e 9, del D.Lgs. 163/2006, chiarisce come in caso di mancata indicazione del periodo di validità ed efficacia dell'offerta, la stessa rimanga comunque vincolante per l'offerente nei 180 gg. successivi alla scadenza del termine per la sua presentazione; infine la norma richiamata specifica che l'offerta permane comunque irrevocabile per il tempo utile ad addivenire alla stipulazione del contratto una volta definita la procedura di aggiudicazione>>.

4.b – Ad avviso del Collegio, la motivazione della Commissione va condivisa in tutte le sue argomentazioni.

E' infatti da rilevare, in primo luogo, che la prescrizione dettata dall'articolo 12.c) dell'Avviso di gara non era accompagnata da alcuna

espressa comminatoria di esclusione.

Né può bastare in tal senso la generica previsione contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo 12 del bando secondo cui <<*la mancata, incompleta e/o inesatta produzione della documentazione costituirà motivo di esclusione dalla gara*>>.

Come esattamente osserva il Comune, la lettura sistematica delle norme dell'Avviso di gara consente di circoscrivere la portata della comminatoria prevista dalla richiamata disposizione alla mancata, incompleta o inesatta produzione della “documentazione probante” – che doveva essere contenuta nella busta a) – e della “documentazione tecnica” – che doveva essere contenuta nella busta b).

In ogni caso, sul punto è sufficiente il richiamo all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'esclusione da una gara di pubblico appalto può essere disposta soltanto con riferimento all'inosservanza di specifici requisiti o formalità espressamente indicati dalla legge o dal bando di gara o dalla lettera d'invito, a ciò ritenendosi insufficiente una generica comminatoria d' esclusione, nei casi in cui l'irregolarità contestata non sia rilevante per l'interesse dell'amministrazione o a tutela della "par condicio" dei concorrenti (Consiglio Stato , sez. VI, 13 giugno 2000, n. 3290; sez. V, 20 settembre 2000, n. 4874).

Va d'altra parte sottolineato come – trattandosi di clausola di esclusione – sia necessario seguire un criterio di stretta interpretazione che tenga conto, in caso di dubbio, del contrapposto interesse alla più ampia partecipazione dei concorrenti alla procedura di gara.

4.c – Il ragionamento della Commissione di gara va poi condiviso

anche nella parte in cui si osserva come – proprio per effetto del combinato della *lex specialis* (punto 12.c dell'Avviso di gara) e della disciplina dettata dal codice sui contratti pubblici (art. 11, commi 5-9) – nel procedimento in esame il termine di validità dell'offerta non era nella disponibilità dei concorrenti.

Sicché – come giustamente osserva il Comune – la dichiarazione relativa alla validità temporale di ciascuna offerta doveva ritenersi una mera 'dichiarazione di scienza', la cui assenza non poteva compromettere la serietà dell'offerta e il relativo impegno partecipativo del concorrente.

In altre parole, l'irregolarità contestata non può ritenersi rilevante per l'interesse dell'Amministrazione e nemmeno sotto il diverso profilo della tutela della 'par condicio' dei concorrenti.

Va aggiunto, da ultimo, che nessun rilievo può essere attribuito nemmeno alla diversa decorrenza del periodo di 180 giorni, individuata – dall'articolo 11 del codice dei contratti pubblici - nella scadenza del termine per la presentazione delle offerte, e invece – secondo la previsione del bando di gara - nella data di apertura delle buste contenenti le offerte.

Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, da questa diversa decorrenza non può dedursi che la *lex specialis* consenta all'Amministrazione di fare affidamento sull'offerta per un periodo più ampio rispetto a quello stabilito dal codice dei contratti pubblici.

Sul punto va condiviso quanto rilevato dalla Commissione che ha sottolineato come – per effetto del combinato dei commi 7 e 9

dell'articolo 11 del codice dei contratti pubblici - l'offerta resta comunque irrevocabile per il tempo utile ad addivenire alla stipulazione del contratto.

5. – Con un secondo gruppo di motivi lo Studio ricorrente deduce ancora violazione di legge (con riferimento all'art. 93 del codice dei contratti pubblici e all'art. 12.b, del bando di gara), violazione dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione in data 26 febbraio 2009, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione e sviamento.

Le censure formulate – che riprendono quanto osservato dallo Studio ricorrente con la seconda nota presentata al Comune a seguito dell'aggiudicazione provvisoria – sono tutte volte a dimostrare la difformità dell'offerta risultata vincitrice rispetto al progetto preliminare posto a base di gara, concernente, come già anticipato, la realizzazione di un marciapiade lungo una strada comunale: si sostiene infatti che l'offerta del raggruppamento controinteressato *<<per più ragioni non è in linea con quanto previsto dagli atti antecedenti dell'Amministrazione>>*.

E' subito da condividere la premessa da cui muove il Comune che osserva come, nella valutazione di tali lamentate difformità, sia necessario considerare che il contenuto dell'offerta tecnica – da presentarsi da parte dei concorrenti - non consisteva nella predisposizione di un progetto, ma nella redazione, tra l'altro, di una relazione metodologica concernente le modalità attraverso le quali

elaborare poi il progetto.

Si legge infatti nell'avviso di gara – punto 12.b) - che la “documentazione tecnica” da inserire nella busta b) era costituita – oltre che dalla documentazione attestante il “merito tecnico” – da una “relazione metodologica” nella quale doveva essere <<*distintamente dettagliato l'approccio metodologico alle problematiche specifiche connesse al servizio in affidamento*>>.

L'esame delle censure dedotte non può quindi prescindere dalla considerazione che l'offerta tecnica non aveva ad oggetto la redazione di un vero e proprio progetto.

5.a – Sotto un primo profilo si sostiene che il “camminamento superficiale” previsto dalla relazione metodologica presentata dal raggruppamento controinteressato come “naturale prosecuzione del marciapiede” - non contemplato dal progetto preliminare – comporterebbe un notevole impegno economico, sia per la necessità di ricorrere allo strumento espropriativo per l'acquisizione di terreni agricoli pari a circa 150 mq. (strumento che il Comune peraltro ha dichiarato di non voler utilizzare), sia per le ulteriori spese concernenti “sottofondo, canalizzazioni e ringhiere”.

Quindi illegittimamente la Commissione di gara non avrebbe “riscontrato queste difformità” ed illegittimamente avrebbe premiato la proposta del Raggruppamento aggiudicatario, senza tener conto dei rilievi rappresentati dallo Studio ricorrente con la nota 24 giugno 2009.

Sul punto è subito da evidenziare che – come si legge nella relazione

metodologica presentata dal raggruppamento controinteressato – il camminamento alternativo al cunicolo interrato è proposto nella forma di <<studio>>, da valutare <<in accordo con la Committenza>> (pag. 3).

Deve quindi ritenersi che il camminamento costituisca uno degli <<spunti progettuali e criteri che>> - si legge nella relazione - <<in caso di aggiudicazione, potranno essere proposti ad integrazione del progetto preliminare>> (pag. 1).

L'elenco di questi spunti progettuali – prosegue la relazione - <<non deve considerarsi né esaustivo, né vincolante, bensì quale primo approccio ragionato alla progettazione delle opere>>.

Nessun rilievo assume invece la circostanza – dedotta dallo Studio ricorrente nell'ultima memoria – che, contrariamente a quanto sostenuto dal raggruppamento aggiudicatario, la soluzione progettuale contenuta nell'offerta classificatasi seconda non costituiva, anch'essa, una "alternativa" al percorso pedonale del cunicolo: si afferma infatti che l'offerta dello Studio ricorrente – a differenza di quella risultata vincitrice – ha tenuto conto che il cunicolo interrato, previsto in origine dal progetto preliminare, era stato successivamente stralciato.

Sul punto è necessario considerare che – come risulta dagli atti – non tutti i concorrenti erano edotti che il cunicolo era stato stralciato dal progetto preliminare: tanto è vero che, come ha osservato il Comune nel corso della discussione in udienza e, come risulta dal verbale n. 3, alcuni partecipanti hanno previsto la realizzazione del cunicolo, altri hanno proposto soluzioni dichiaratamente “alternative”, così

dimostrando di essere all'oscuro dell'avvenuta modifica del preliminare.

Quanto ai rilievi circa i maggiori costi necessari per la (eventuale) realizzazione della soluzione alternativa proposta dal raggruppamento controinteressato - e anche a prescindere dalla correttezza circa i costi rappresentati nella perizia prodotta dallo Studio ricorrente (i cui criteri di stima sono contestati nella perizia prodotta dal raggruppamento aggiudicatario) – ad escludere la fondatezza della censura basta la considerazione che, appunto perché trattasi di proposte di studio, la valutazione dei costi costituirà uno degli elementi che l'Amministrazione prenderà in esame per decidere se, e in quale parte, seguire la soluzione progettuale indicata dall'offerta risultata vincitrice.

5.b – Sotto altro profilo si sostiene che l'offerta del raggruppamento aggiudicatario non risulta rispettosa del progetto preliminare e non è in linea con le esigenze del Comune perché - nonostante le affermazioni di segno contrario contenute nella relazione metodologica – non è in grado di garantire il superamento delle barriere architettoniche, obiettivo che doveva essere considerato nel progetto definitivo: si osserva in particolare che la pendenza del tratto di strada di cui è questione - superiore all'8% - “costituisce anzi essa stessa una barriera”.

La censura non è conferente perché, dalla lettura dei verbali, non risulta che l'affermazione contenuta nella relazione metodologica dell'offerta aggiudicataria – secondo cui il superamento delle barriere architettoniche sarebbe *<<garantito comunque e sempre dal percorso*

stradale>> - sia stata premiata dalla Commissione in termini di maggior punteggio.

D'altra parte, quanto al mancato rispetto delle "linee" del progetto preliminare, è sufficiente il richiamo alla considerazione – non contestata da controparte – contenuta nella memoria tecnica depositata dal Comune, e concernente sia la soluzione proposta dal raggruppamento controinteressato, sia quella proposta dallo Studio ricorrente: in tale perizia si afferma infatti che - proprio a causa della notevole pendenza del tratto di strada - la realizzazione di entrambe le soluzioni in conformità alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche *<<comporterebbe lo stravolgimento dell'intero assetto planimetrico del lotto adiacente alla strada, con una incidenza paesaggistica decisamente invasiva che comunque non rispetterebbe la volontà dell'Amministrazione comunale di ridurre al minimo le occupazioni di aree ad elevata vocazione agricola>>* (doc. 19 del Comune).

5.c – Sotto altro profilo si contesta la valutazione concernente la "problematica dei materiali" che - come si legge nel verbale n. 3 - la Commissione di gara ritiene sia stata affrontata "in modo puntuale" nella relazione metodologica presentata dal Raggruppamento aggiudicatario: in realtà, lamenta lo Studio ricorrente, quella problematica sarebbe stata affrontata in modo generico, senza approfondire le questioni specifiche. E per quanto riguarda la proposta di utilizzare autobloccanti antichizzati e di sostituire le ringhiere con bauletti in pietra, si osserva come la soluzione sembra non aver tenuto conto del maggior peso del manufatto e quindi delle

conseguenze in punto di revisione dei calcoli di stabilità e di incremento delle dimensioni del blocco di contrappeso in calcestruzzo. Di tali profili – si lamenta ancora - la Commissione aggiudicatrice, che ha espresso una valutazione favorevole generica ed incondizionata, non si è evidentemente resa conto. Senza considerare, si aggiunge, i maggiori costi che la soluzione proposta comporta, sia con riguardo al blocco di ancoraggio, sia per quanto concerne la sostituzione della ringhiera con i bauletti a doppia faccia a vista.

Anche questo profilo della censura – per le considerazioni già svolte – non è fondato.

Non v'è dubbio infatti che – proprio perché oggetto di valutazione era un approccio metodologico e non un progetto - la proposta di delimitare i nuovi marciapiedi con muretti di recinzione in pietra, e quindi di sostituire la ringhiera in acciaio zincato, prevista dal progetto preliminare, con i “bauletti”, ben poteva essere presa in considerazione dalla Commissione.

E' poi da rilevare che – come si evince dal verbale n. 3 – la Commissione ha ritenuto *<<chiara ed esaustiva la definizione dei sub-elementi contenuti nel bando di gara>>*, con la conseguenza che l'unico parametro di valutazione è quello che si ricava dal punto 14 dell'Avviso di gara (“Criterio per l'aggiudicazione”), ove si legge che l'approccio metodologico va valutato con riferimento *<<alle problematiche specifiche connesse al servizio in affidamento>>*.

A fronte dell'assenza di criteri puntuali, non può ritenersi illogico il giudizio della Commissione che ha valutato meritevole di particolare

considerazione la soluzione proposta dal raggruppamento aggiudicatario, apprezzandone la cura nella scelta dei materiali, evidentemente giudicati meglio integrabili con il contesto ambientale in cui la strada è inserita.

Non può invece darsi rilievo alla nota 23 ottobre 2009, n. 5508, indirizzata alla Giunta comunale ed al Segretario, con cui il Coordinatore del ciclo - ad aggiudicazione definitiva già avvenuta - osserva come la Commissione giudicatrice *<<ha forse sottovalutato un aspetto che doveva essere preso in maggior considerazione, ovvero il fattore "spesa" >>* e conclude ritenendo opportuno un approfondimento, da parte della Giunta e della Commissione, perché il *<<notevole aumento dei costi . . . dovrà essere compensato in sede di definitivo>>*.

La sola circostanza che l'offerta del raggruppamento aggiudicatario comporti maggiori costi o aggiornamenti nei calcoli di stabilità per l'aumento del contrappeso - e dunque l'eventuale necessità di interventi compensativi in sede di definitivo - di per sé sola non significa infatti che il giudizio della Commissione sia illogico.

5.d – Ancora, lo Studio ricorrente lamenta la mancata considerazione – nella relazione metodologica presentata dal raggruppamento controinteressato – della problematica della illuminazione, se non limitatamente all'utilizzo delle lampade a led: non sarebbe stato invece affrontato il tema del posizionamento dell'illuminazione pubblica e dei relativi sostegni.

La censura è infondata.

La relazione metodologica del raggruppamento aggiudicatario dedica

ampio spazio ad una proposta di razionalizzazione dell'uso dell'energia e del relativo approvvigionamento, attraverso l'installazione di pannelli fotovoltaici: evidentemente la Commissione ha ritenuto di premiare l'intento – espressamente sottolineato nella relazione – di <<*sensibilizzare l'opinione pubblica verso la problematica dell'efficienza energetica e l'uso razionale dell'energia*>> (pag. 3), mettendo in secondo piano il problema del posizionamento delle luci e dei relativi sostegni.

Anche sotto questo profilo la valutazione della Commissione non può essere ritenuta manifestamente illogica.

5.e – Con l'ultimo profilo della seconda censura si sostiene che - per quanto riguarda il programma cronologico degli interventi – la relazione metodologica del Raggruppamento aggiudicatario si limita ad un'unica indicazione, del tutto generica.

Ad escludere il rilievo di tale ultimo motivo è sufficiente la considerazione che, come osserva il Comune, la *lex specialis* di gara non richiedeva la presentazione di un cronoprogramma degli interventi il quale - seppure con l'indicazione dei soli tempi massimi - era già contenuto nel progetto preliminare.

Del resto, anche lo Studio ricorrente – come si legge al punto 5 della relativa relazione metodologica – non ha presentato il cronoprogramma, ma si è limitato a precisare che esso sarebbe stato predisposto.

6. - Il ricorso va quindi respinto.

Le spese e le competenze di giudizio - tenuto conto della questione

interpretativa concernente l'Avviso di gara - possono essere interamente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Paolo Turco, Presidente

Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore

Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO